



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 2 del 09/01/2025

Oggetto: COMUNE DI FONTANELLATO. VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, RELATIVO AL COMPARTO RESIDENZIALE DI ESPANSIONE C1.2 IN FONTANELLATO CAPOLUOGO - PRATICA SUE 165/2024 - FORMULAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 35 DELLA L.R. 20/2000 E DELL'ART. 4 DELLA L.R. 24/17.

IL PRESIDENTE

VISTE:

la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000;

la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017;

la Delibera di Giunta Regionale n. 1956 del 22.11.21;

PREMESSO, sotto il profilo procedurale:

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 11.11.03, il Comune di Fontanellato ha approvato la trasformazione delle previsioni del PRG vigente in PSC, POC e RUE ai sensi dell'art. 43 della L.R. 20/00 e s.m.i.;

che lo stesso Comune con nota PEC 33245 del 17.12.24, ha trasmesso la Variante al PUA di iniziativa privata in oggetto, la Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 17.10.24 di "Autorizzazione e formulazione di indirizzi" per la Variante al PUA e la Determina Dirigenziale n. 599 del 23.10.24 di Deposito;

che il Comune con la stessa nota ha trasmesso i pareri di ARPAE e AUSL;

che il Comune, con nota PEC n. 36376 del 30.12.24 ha comunicato che durante il periodo di deposito di 60 giorni decorrenti dal 26.10.24 non sono pervenute osservazioni sulla Variante al PUA in oggetto;

VISTO il D. Lgs. n. 152/06, modificato dal D.Lgs. n. 4/08 e l'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO

che in data 01.01.2018 è entrata in vigore la L.R. n. 24 del 21.12.2017, che detta la nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, e che pur abrogando la L.R. 20/2000, agli artt. 3 e 4 dispone che la conclusione dei procedimenti in corso e l'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti avvenga secondo la procedura previgente della stessa L.R. 20/2000;

che pertanto, ai sensi degli articoli sopra richiamati, e della circolare regionale stessa, la Variante al PUA di iniziativa privata in oggetto rientra pienamente nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, della citata L.R. 24/2017, e pertanto il procedimento di approvazione può essere concluso ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000;

CONSTATATO, nel merito:

che il PUA in oggetto riguarda la realizzazione di un comparto residenziale C1.2 sito in Fontanellato Capoluogo, in Via Barabaschi, convenzionato e collaudato con opere già cedute alla Pubblica Amministrazione, all'interno del Territorio Urbanizzato di cui un lotto risulta già attuato;

che le modifiche al PUA in oggetto sono volte ad introdurre maggiore discrezionalità nelle tipologie di edifici in alcuni lotti (monofamiliari, bifamiliari o piccoli condomini), fermi restando gli indici urbanistici. Le modifiche, in particolare, riguardano:

VARIAZIONE DELLA SUPERFICIE DEI LOTTI: si dà la possibilità di variare la superficie dei lotti esistenti attraverso un frazionamento in sottolotti ferma la dimensione minima di mq 600, al contrario sarà sempre possibile eventualmente fondere lotti esistenti;

VARIAZIONE DELLA TIPOLOGIA: si intende introdurre più varianti tipologiche anche non legate ai singoli lotti;

MODIFICA OPERE DI U1: qualora vi sia necessità, in base alle nuove tipologie insediate, modificare gli accessi carrabili e/o spostare manufatti esistenti, le modifiche andranno inserite e autorizzate in fase di PdC. Tra il lotto 5 e lotto 6 si crea uno stradello privato comune ai due lotti;

RECINZIONI: si inserisce la possibilità di recintare i lotti con recinzioni fisse per garantire sicurezza e privacy agli insediati;

che non sono emerse condizioni tali da richiedere di sottoporre il progetto di Variante al PUA ad ulteriore valutazione ambientale (VAS/VALSAT), ponendosi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 19 comma 6 della L.R. 24/2017 e s.m.i., che ricalca quanto stabilito all'art. 5, comma 5, della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

che in riferimento ai disposti della L.R. n.19/2008, preso atto dei contenuti della Variante al PUA, si ritiene di non dover chiedere integrazioni in merito alla compatibilità della variante con gli aspetti sismici del territorio in esame, fermi restando gli obblighi di legge a livello di progettazione esecutiva previsti dal D.M. 17.01.2018;

CONSIDERATO:

che non si rilevano contrasti con il PTCP né con la legislazione urbanistica regionale vigente;

che sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti in materia ambientale, in particolare:

AUSL con nota n. 77625 del 06.11.24 ha espresso parere positivo con considerazioni tecniche riguardanti il risparmio della risorsa idrica e l'induzione magnetica prodotta dalle colonnine di ricarica delle auto elettriche;

ARPAE ha espresso parere positivo con nota Rif. Arpae PG 192965 del 24/10/2024 Sinadoc 36022/2024;

che, valutati i contenuti e le caratteristiche della variante in esame, preso atto dei pareri favorevoli di ARPAE e AUSL, vista la dichiarazione espressa dal Comune, si ritiene che non ci siano condizioni tali da richiedere di sottoporre il progetto di Variante al PUA a ulteriore valutazione ambientale;

che non si ritengono necessari approfondimenti in merito alla compatibilità di quanto in progetto con gli aspetti geologici e sismici del territorio, fermi restando gli approfondimenti necessari in fase attuativa ed esecutiva degli interventi ai sensi della L.R. n.19/2008 e del D.M. 17 gennaio 2018;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo,

DECRETA

di non formulare Osservazioni sulla Variante al PUA residenziale di iniziativa privata denominato comparto C1.2 sito in Fontanellato Capoluogo, in Via Barabaschi - PRATICA SUE 165/2024 - ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e dell'art. 4, comma 4 lett. c) della L.R. 24/2017, per le motivazioni espresse nel precedente "CONSIDERATO";

di disporre che, in riferimento alle indicazioni dell'art. 5 della L.R. 20/2000, la Variante al PUA in esame non debba essere assoggettata a ulteriore Valutazione Ambientale;

di trasmettere altresì al Comune di Fontanellato copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

disporre di la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

di dare atto che il presente provvedimento sia da intendersi esecutivo al momento della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(FADDA ALESSANDRO)

con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **5014 /2024** ad oggetto:

" COMUNE DI FONTANELLATO. VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, RELATIVO AL COMPARTO RESIDENZIALE DI ESPANSIONE C1.2 IN FONTANELLATO CAPOLUOGO - PRATICA SUE 165/2024 - FORMULAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 35 DELLA L.R. 20/2000 E DELL'ART. 4 DELLA L.R. 24/17. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 08/01/2025

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale